

RICONOSCIMENTO DI FIGLI NATURALI

Informazioni generali

Il riconoscimento di figlio naturale puo' essere effettuato davanti all'Ufficiale di stato civile nei seguenti casi:

- prima della nascita del bambino dalla madre, dal padre o entrambi i genitori naturali
- in sede di dichiarazione di nascita, dalla sola madre, dal padre o entrambi i genitori
- dopo la dichiarazione di nascita, da uno e entrambi i genitori

Chi può accedere al servizio

I genitori naturali aventi titolo al riconoscimento, che abbiano compiuto 16 anni.

Modalità della richiesta

Dichiarazione dell'interessato da effettuarsi presso l'ufficio addetto.

Documentazione da presentare

Documento di riconoscimento.

Procedimento ed eventuali scadenze

L'atto viene formato previa acquisizione d'ufficio dei documenti necessari, con la presenza dei genitori, in caso di figlio maggiorenne occorre la presenza dello stesso per il consenso al riconoscimento.

Per la scelta del cognome, nel caso di figli minori, l'ufficio inoltra la pratica al Tribunale per i Minorenni.

Normativa di riferimento

D.P.R. 03.11.2000 n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile
Codice Civile art. 250 e segg.

Notizie utili

Il riconoscimento di figlio naturale puo' essere effettuato nel comune di nascita o nel comune di residenza